



Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale (RTS)

In vigore dal 06/06/2019

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici



INDICE

CAPITOLO 1 GENERALITÀ'	3
CAPITOLO 2 NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE	3
CAPITOLO 3 CERTIFICAZIONE INIZIALE	4
CAPITOLO 4 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	4

CAPITOLO 1 GENERALITÀ'

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure supplementari, e non sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale rispetto a quanto già definito nel Regolamento Generale per la certificazione di Sistemi di Gestione.

I punti del presente Regolamento si riferiscono (e mantengono la stessa numerazione) ai punti corrispondenti del Regolamento Generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione per i quali sono state apportate modifiche e/o integrazioni.

1.2

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 39001:2012.

CAPITOLO 2 NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

2.1

Per ottenere la certificazione da parte di RINA, un Sistema di Gestione della Sicurezza Stradale deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della norma ISO 39001:2012 e quelli aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento.

2.2

2.2.1 Il Sistema di Gestione della Sicurezza Stradale per essere completamente operativo, oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione, deve assicurare che:

- Sia stato determinato il contesto in cui l'Organizzazione opera
- Siano state determinate le parti interessate e i loro requisiti
- Siano state stabilite e implementate procedure per la registrazione , l'investigazione e l'analisi degli incidenti stradali
- Siano stati determinati i rischi e le opportunità e pianificate le azioni necessarie

2.2.2 L'Organizzazione deve disporre di un documento in cui sia determinato lo scopo, considerando quanto previsto dai requisiti 4.1, 4.2 e 6 della Norma ISO 39001:2012

CAPITOLO 3 CERTIFICAZIONE INIZIALE

3.4

In riferimento alla documentazione che l'Organizzazione dovrà rendere disponibili a RINA, non si richiede obbligatoriamente la disponibilità del manuale di gestione dell'Organizzazione e l'elenco delle procedure interne.

CAPITOLO 4 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.2

Oltre a quanto previsto dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, l'Organizzazione deve mantenere registrazioni relative a:

- Incidenti stradali causati da dipendenti dell'Organizzazione o nei quali gli stessi sono stati coinvolti

e deve renderle disponibili a RINA unitamente alle registrazioni delle relative azioni correttive attuate.



Pubblicazione: RC/C 104
Edizione Italiana

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici